

**DOCUMENTO ANALITICO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER L'ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLA TESTATA “.....” PER LE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LAZIO E LOMBARDIA INDETTE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313; b) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 2/18/CONS con la quale sono state pubblicate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativa alle campagne per le elezioni del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”

**Art. 1**

La società (denominazione, sede legale e sede della redazione) ha adottato il presente documento analitico per la testata (nome della testata), in vista delle elezioni del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018.

**Art. 2**

La comunicazione preventiva, pubblicata in data ..... sul numero ..... della testata ..... viene allegata al presente documento analitico e ne forma parte integrante e sostanziale.

**Art. 3**

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione del giornale sita in (città/indirizzo/tel) e copia dello stesso sarà trasmessa, su richiesta, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

**Art. 4**

Il presente documento analitico non sarà pubblicato.

**Art. 5**

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nella sede indicata all’art. 3.

**Art. 6**

L’adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente alle elezioni del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018, l’attuazione del principio della parità di trattamento e dell’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell’offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sulla testata (nome della testata), nonché di definire e di divulgare i criteri di determinazione delle tariffe nel rispetto dell’assoluta parità di trattamento tra tutti i soggetti politici che parteciperanno alle prossime consultazioni elettorali.

#### Art. 7

La società (denominazione) si obbliga a collocare i messaggi politici elettorali secondo modalità uniformi e integrerà gli stessi con l'indicazione del committente e la dicitura "messaggio elettorale", in applicazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Art. 8

La società (denominazione) mette a disposizione gli spazi di propaganda sulla testata (nome testata), per la diffusione di messaggi politici elettorali, dal .....e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni.

#### Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che pverranno entro le ore ..... del giorno precedente quello di pubblicazione.

#### Art. 10

Non si accetteranno, dal .....e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni di spazi per diffondere messaggi politici elettorali con contenuti non conformi al disposto dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Art. 11

In caso di richiesta di spazi relativi alla pubblicazione nella stessa data e nella stessa collocazione, il criterio principale adottato è quello dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di identica posizione temporale in termini di data e ora di prenotazione degli spazi disponibili, si farà ricorso a sorteggio.

In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione.

Non si accettano ordini per diffondere messaggi politici elettorali per più di tre uscite consecutive.

#### Art. 12

Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda sono quelle riportate nell'allegato n. 1 al presente. Per quanto detto all'art. 7 del presente documento analitico, non sono previsti sconti o maggiorazioni sulle tariffe.

#### Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.

#### **NOTA 1: ALLEGARE:**

- LISTINO TARIFFE
- COMUNICATO PREVENTIVO
- COPIA DEL NUMERO DELLA PUBBLICAZIONE IN CUI IL COMUNICATO E' STATO PUBBLICATO

**NOTA 2:** LE TARFFE COMMERCIALI NORMALMENTE PRATICATE POSSONO ESSERE ANCHE RIDEFINITE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI APPLICARE LE STESSE IN MANIERA OMOGENEA A TUTTI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLE ELEZIONI